Civile Ord. Sez. 5 Num. 25914 Anno 2026
Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE
Relatore: BROGI RAFFAELLA
Data pubblicazione: 29/09/2026

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24306/2017 R.G. proposto da:

COSTRUZIONI ED APPALTI DI PANNUNZIO F & F.LLI SNC, PANNUNZIO FRANCESCO, PANNUNZIO ANTONIO, PANNUNZIO PASQUALE, COSTRUZIONI ED APPALTI DI PANNUNZIO F & F.LLI SNC, PANNUNZIO FRANCESCO, PANNUNZIO ANTONIO, con l'avv. GIUSEPPE BELLANO

-ricorrenti-

contro

AGENZIA ENTRATE DIREZ PROV ISERNIA, AGENZIA DELLE ENTRATE

-resistenti-

avverso SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOLISE n. 168/2017 depositata il 15/03/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2026 dalla Consigliera Raffaella Brogi.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

1. La Commissione Tributaria Regionale del Molise (*hinc*: CTR), con la sentenza n. 168/2017 depositata in data 15/03/2017, ha rigettato l'appello proposto da Costruzioni ed Appalti di Pannunzio F. e F.lli s.n.c., contro la sentenza n. 12/2016, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Isernia, aveva respinto il ricorso della società contribuente contro l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008.

2. Contro la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi.

3. La parte intimata non ha depositato, nei termini di legge, il controricorso e si è costituita al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

4. Con memoria ex art. 378 c.p.c. la ricorrente ha dichiarato quanto segue: «Evidenzia che la società ha proposto domanda di definizione agevolata, con pagamento integrale degli accertamenti oggetto di causa», con la richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite e insistendo, in via subordinata, per l'accoglimento del ricorso.

5. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 1126/2025 del 16/01/2025 ha rilevato che: «*La documentazione prodotta dalla ricorrente, in allegato alla memoria ex art. 378 cod. proc. civ., non risulta alcuna corrispondenza tra i numeri identificativi degli atti indicati negli estratti di ruolo allegati all'istanza di definizione agevolata (ex art. 1, comma 4, d.l. 16/10/2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 04/12/2017, n. 172) con l'atto impositivo impugnato su cui si è pronunciata, in grado di appello, la CTR, con sentenza oggetto di ricorso in cassazione nel presente giudizio. Tale atto, in particolare, riguarda un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008. Dalla documentazione depositata non è riscontrabile neppure la corrispondenza tra le date delle notificazioni indicate degli atti menzionati negli estratti di*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ruolo e quella dell'atto impugnato dalla società contribuente, cioè il giorno 30/12/2013 (v. pag. 2 del ricorso in cassazione).

Occorre, pertanto, rinviare la causa a nuovo ruolo, affinché la parte ricorrente fornisca chiarimenti e/o ulteriori integrazioni in ordine alla documentazione depositata ed in relazione al pagamento dell'importo richiesto nell'atto impositivo ed invitando anche l'Agenzia delle entrate a comunicare la regolarità della definizione agevolata chiesta dalla società.»

6. In data 01/03/2025 è stata depositata dall'Avvocatura dello Stato una nota dell'Agenzia delle Entrate del Molise, nella quale si evidenziava che:

- gli atti contestati nel presente giudizio sono: 1) l'avviso di accertamento n. TR402T200904-2013 (2008), notificato alla Costruzioni ed Appalti di Pannunzio F. e F.lli Snc in data 30 dicembre 2013; 2) l'avviso di accertamento n. TR401T200908-2013 (2008) notificato al socio Pannunzio Francesco in data 28 dicembre 2013; 3) l'avviso di accertamento n. TR401T200909-2013 (2008) notificato al socio Pannunzio Pasquale in data 28 dicembre 2013; 4) l'avviso di accertamento n. TR401T200910-2013 (2008) notificato al socio Pannunzio Antonio in data 28 dicembre 2013;
- in ordine a tali atti impositivi non è stata presentata nessuna istanza di definizione agevolata;
- a ciascuno dei tre atti impositivi impugnati corrispondono tre distinti carichi, formati dalla Direzione provinciale di Isernia in applicazione della disciplina della riscossione frazionata dei tributi e delle sanzioni in pendenza di contenzioso: il primo carico, pari a un terzo delle maggiori imposte accertate, è stato generato e affidato all'Agente della Riscossione a seguito della proposizione del ricorso introduttivo; il secondo carico, per un ulteriore terzo delle imposte e i due terzi delle sanzioni, in esecuzione della sentenza favorevole di primo grado; il terzo carico, per il residuo terzo delle imposte e il residuo terzo delle sanzioni, in esecuzione della sentenza favorevole di secondo grado;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- l'Agente della riscossione – richiesto dall'Agenzia delle Entrate di indicare quali tra i carichi riportati nell'elenco riportato nella terza e nella quarta pagina della nota predisposta dall'Agenzia delle Entrate – fosse interessato da istanza di definizione agevolata ha riferito che sono stati nove dei dodici carichi.

6. In merito ai tre residui carichi nella nota dell'Agenzia delle Entrate risulta riportato quanto segue:

- «Il documento n. 65317014431700005 risulta attualmente a debito di imposta iscritta a ruolo per euro 3.114,20; il carico è interessato da dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui alla L. n. 197/2022 prodotta il 26 giugno 2023 per cui il contribuente risulta in regola con i pagamenti e, affinché possano prodursi gli effetti definitori, sono ulteriormente dovute le seguenti somme: 31/05/2025 euro 11,93 - 31/07/2025 euro 11,92 - 30/11/2025 euro 11,92 - 28/02/2026 euro 11,93 - 31/05/2026 euro 11,94 - 31/07/2026 euro 11,94 - 30/11/2026 euro 11,93 - 28/02/2027 euro 11,92 - 31/05/2027 euro 11,92 - 31/07/2027 euro 11,94 - 30/11/2027 euro 11,94.»
- «Il documento n. 65314011216536000 risulta a debito di imposta iscritta a ruolo per euro 3.421,18, non è stato oggetto di dichiarazione di adesione a definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo e risulta attualmente oggetto di provvedimento di sospensione dell'ente impositore n. 35019 del 7 dicembre 2016.»
- «Il documento n. 65314011216602000 risulta a debito di imposta iscritta a ruolo per euro 2.564,11, non è stato oggetto di dichiarazione di adesione a definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo e risulta attualmente oggetto di provvedimento di sospensione dell'ente impositore n. 35023 del 7 dicembre 2016.

7. In data 30/06/2026 la parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., evidenziando che: «*1) il carico n.*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

65317014431700005, oggetto di definizione agevolata, è stato integralmente saldato anche per le rate a scadere sino al 30.11.2027, come da quietanza allegata al presente atto; 2) il carico n. 65314011216536000 è stato integralmente saldato in data 4.06.2026, come da ricevute allegati; 3) il carico n. 653140122660200000, risultava già pagato come da estratto conto allegato ove si evince alla riga n. 2 evidenziata in giallo che l'importo risulta interamente pagato. I pagamenti di quest'ultimi carichi sono stati eseguiti nonostante gli stessi, come dichiarato dall'Agenzia delle Entrate fossero oggetto di sospensione; ciò al solo fine di definire il presente giudizio evitando il protrarsi del contenzioso.»

7.1. La parte ricorrente ha, pertanto, concluso con la richiesta di cessazione della materia del contendere a spese compensate.

8. L'Agenzia delle entrate, pur non costituita con controricorso, ha depositato nota in data 7/9/2026, con cui ha evidenziato che le parti in causa addivenivano ad un accordo conciliativo, peraltro non ancora perfezionato "per problematiche relative alla procura esibita dal difensore della parte", e ha chiesto rinvio per consentirne il perfezionamento.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va evidenziato che la richiesta dell'Agenzia delle entrate è inammissibile in quanto depositata da parte non ritualmente costituita nel giudizio.

2. Ciò premesso, il giudizio va dichiarato estinto per i carichi oggetto di definizione agevolata e rottamazione, mentre per il resto va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

3. Emerge dagli atti che, alla data del 01/03/2025, dei carichi emessi dall'agente della riscossione in relazione agli atti impositivi impugnati (a seguito della proposizione del ricorso introduttivo e delle sentenze favorevoli all'amministrazione finanziaria in primo e secondo grado) solo tre risultavano non definiti.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4. In ordine a tali carichi occorre evidenziare che:
 - per il documento n. 65317014431700005 nella nota depositata dall'Agenzia delle Entrate risulta avvenuto il pagamento della prima rata, con la conseguenza che deve essere fatta applicazione di quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, 15/03/2026, n. 5889), secondo le quali: «*In forza della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12-bis del d.l. n. 84 del 2025, conv. in l. n. 108 del 2025, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 dell'art. 1 della l. n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'art. 3-bis del d.l. n. 202 del 2024, conv. con modif. dalla l. n. 15 del 2025 (cd rottamazione quater), l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione - da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore - della dichiarazione di adesione, di cui al medesimo comma 235, della comunicazione di ammissione e determinazione del dovuto da parte del concessionario, ex art. 1, comma 241, della medesima l. n. 197 del 2022 o dall'art. 3-bis, comma 2, lettera c), del citato d.l. n. 202 del 2024, e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.*»;
 - per il carico n. 65314011216536000 è stato prodotto bonifico datato 04/06/2026, di importo corrispondente all'importo dovuto;
 - per il carico n. 653140122660200000, risultava prodotto estratto conto alla data del 29/07/2026 riportate un saldo dovuto pari a zero.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5. Alla luce di quanto sopra, pertanto, il giudizio va dichiarato estinto in relazione alla definizione agevolata e all'intervenuta rottamazione e, per gli ulteriori carichi non attinti dalle procedure di definizione agevolata, per cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio quanto ai carichi oggetto di definizione agevolata e rottamazione e la cessazione della materia del contendere per il resto. Spese a carico della parte che le ha sostenute.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/09/2026.

Il Presidente

Giuseppe Fuochi Tinarelli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale